



COMUNE DI RIANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Largo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 1 - 00060
Cod.Fisc.: 02682200585 P.IVA: 01101431003
www.comune.riano.rm.it - Tel.: +39 06901373

ORDINANZA N. 86 del 20/07/2026

OGGETTO: Limitazione dell'orario di apertura delle attività commerciali del settore alimentare e misto alimentare fino alle ore 21:00 per esigenze di tutela della sicurezza urbana, della quiete pubblica, della tranquillità e del riposo dei residenti.

IL SINDACO

Premesso che:

- sono pervenute all'Amministrazione comunale, numerose segnalazioni da parte dei cittadini, riguardanti episodi di disturbo della quiete pubblica, schiamazzi, consumo di bevande ed abbandono di rifiuti nelle aree limitrofe ad alcune attività commerciali del settore alimentare, nelle ore serali e notturne;
- la Polizia Locale ha accertato il ripetersi di situazioni idonee a compromettere la vivibilità degli spazi pubblici e il regolare riposo dei residenti;
- tali fenomeni risultano maggiormente concentrati nelle ore successive alle ore 21:00.

Considerato che

- è necessario prevenire situazioni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica e criticità per la sicurezza dei cittadini;
- la limitazione temporanea dell'orario di apertura delle attività commerciali costituisce misura idonea, proporzionata e temporanea, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
- il provvedimento è finalizzato, esclusivamente, al perseguimento dell'interesse pubblico della tutela della sicurezza urbana e della vivibilità del territorio comunale.

Visti

- gli articoli 50, c. 7-bis e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;
- lo Statuto comunale.

Ravvisata

La necessità di adottare un provvedimento urgente volto a garantire la tutela della sicurezza urbana, della quiete pubblica e del decoro cittadino.

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa, **dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e per la durata di trenta giorni**, tutte le attività commerciali operanti nel territorio comunale appartenenti al settore alimentare o misto alimentare, compresi minimarket, esercizi di vicinato alimentari e attività assimilabili, devono cessare l'attività di vendita al pubblico **entro le ore 21:00**.

A decorrere dalle ore 21:00, dovranno essere sospese tutte le operazioni di vendita e dovrà essere impedito l'accesso della clientela ai locali.

Restano esclusi dal presente provvedimento:

- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande autorizzati ai sensi della normativa vigente;
- le farmacie;
- le attività espressamente disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

DISPONE

- che la violazione della presente ordinanza è punita, a norma dell'art. 50, c. 7-bis.1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato;
- che la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza sia demandata alla Polizia Locale, alle Forze di Polizia e agli altri organi competenti.

DISPONE altresì che

L'ordinanza sia trasmessa:

- al Comando di Polizia Locale di Riano;
- alla Stazione Carabinieri di Riano;
- alla Prefettura di Roma - UTG;
- agli Uffici comunali competenti;
- alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative,

e sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Riano, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ove previsto, e diffusa attraverso i canali istituzionali di comunicazione, affinché ne sia assicurata la più ampia conoscenza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva dalla data della sua pubblicazione.

INFORMA

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di

pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla medesima data.

f.to **Il Sindaco Luca G.A. Abbruzzetti**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

**N. 839 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal **20/07/2026** fino al **04/08/2026**.

Il Responsabile delle Pubblicazioni

f.to **ZINNA DOMENICO**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Data **20/07/2026**